



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

*** Guastella - Landolina ***

via Ettore Majorana snc- C.da Gabatutti – 90036 Misilmeri (Pa)

Tel. 0917525597-091546899-C.F. 97382260822

Email (PEO):PAIC8BW002@istruzione.it (PEC) PAIC8BW002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icsguastellalandolina.edu.it>

_____Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione Scolastica Distretto 9_____



Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni e Loro Genitori
All'Albo online
Al Sito web
Al registro elettronico axios
Agli Atti della Scuola

Circolare n.74

Oggetto: Accesso terapeuti e/o specialisti privati in orario curricolare a.s. 2026-27

Considerate le richieste che pervengono a questa Istituzione scolastica in merito all'accesso, durante l'orario curricolare, di terapeuti, psicologi, specialisti e altri professionisti privati, si ritiene necessario disciplinare le relative modalità di accesso e di svolgimento delle attività, al fine di garantire uniformità delle procedure, tutela degli alunni e del personale e rispetto della normativa vigente.

La presente disciplina è finalizzata, in particolare, a:

- favorire, ove opportuno e compatibile con l'organizzazione scolastica, la collaborazione tra la scuola, la famiglia e i professionisti che seguono l'alunno;
- consentire, nei casi autorizzati, osservazioni mirate dell'alunno nel contesto scolastico, esclusivamente per le finalità concordate e documentate;
- favorire la continuità e la coerenza degli interventi educativi e assistenziali;
- promuovere una collaborazione coordinata tra le diverse figure professionali coinvolte nel percorso dell'alunno;
- garantire il diritto all'inclusione e, contestualmente, la tutela della riservatezza degli alunni, del personale e degli altri soggetti presenti nei locali scolastici;
- assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale, obbligo di riservatezza, sicurezza e accesso ai locali scolastici.

L'eventuale accesso di professionisti esterni **non costituisce un diritto di accesso generalizzato ai locali scolastici, ma è subordinato alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e all'espletamento della procedura di seguito indicata.** L'accesso del professionista esterno potrà essere autorizzato, **previa richiesta formale della famiglia e valutazione del Dirigente Scolastico**, esclusivamente per finalità connesse al percorso educativo, didattico, assistenziale o terapeutico dell'alunno interessato e secondo modalità compatibili con l'organizzazione e il regolare

svolgimento delle attività scolastiche. L'eventuale osservazione dovrà essere programmata preventivamente, concordando con la scuola giorno, orario, durata, locali e modalità di svolgimento, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività didattiche. Il professionista dovrà limitare la propria attività **alle finalità espressamente autorizzate**, senza effettuare attività diagnostiche, valutative o terapeutiche nei confronti degli altri alunni presenti e senza acquisire, registrare, fotografare, filmare o diffondere dati personali relativi agli altri minori. Il professionista è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sulle informazioni apprese o acquisite durante la permanenza nei locali scolastici e a utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità per le quali è stato autorizzato.

PROCEDURA PER L'ACCESSO DI TERAPISTI E/O SPECIALISTI PRIVATI INDICATI DALLA FAMIGLIA

- **Allegato A** - Richiesta da parte dei genitori/tutori per l'accesso del terapeuta/specialista, inoltrata tramite email istituzionale PAIC8BW002@istruzione.it
- **Allegato B** – Dichiarazione del terapeuta/specialista relativa al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dell'obbligo di riservatezza;
- copia di un **documento di identità** in corso di validità del professionista;
- documentazione attestante **l'iscrizione al competente Albo professionale**, ove prevista;
- **Allegato C** – dichiarazione del terapeuta rispetto al certificato del Casellario penale.

La documentazione dovrà essere completa e aggiornata. L'accesso sarà consentito **solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico**, che valuterà la richiesta tenendo conto delle finalità dell'intervento, della documentazione prodotta, delle esigenze organizzative e didattiche della classe, nonché della tutela degli alunni e del personale scolastico.

L'autorizzazione potrà essere sospesa, modificata o revocata qualora emergano esigenze organizzative, didattiche, di sicurezza o di tutela della riservatezza incompatibili con la prosecuzione dell'attività.

Modalità di svolgimento dell'osservazione: l'osservazione dovrà essere effettuata nel rispetto dell'organizzazione scolastica e senza interferire con l'attività didattica. Il professionista non potrà:

- impartire disposizioni al personale scolastico;
- modificare o interferire con le metodologie didattiche adottate dai docenti;
- assumere funzioni proprie del personale scolastico;
- svolgere attività terapeutica o diagnostica nei locali scolastici, salvo specifica diversa autorizzazione prevista dalla normativa e dagli accordi istituzionali applicabili;
- interagire con altri alunni per finalità diverse da quelle autorizzate;
- acquisire dati personali relativi ad altri alunni;
- effettuare registrazioni audio, video o fotografiche.

Il professionista dovrà attenersi alle indicazioni organizzative impartite dalla scuola e alle disposizioni del personale scolastico responsabile della vigilanza. Laddove l'attività autorizzata possa comportare, anche incidentalmente, l'osservazione o la conoscibilità di informazioni riferibili ad altri alunni, la scuola valuterà preventivamente le modalità più idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, ove necessario, procederà agli adempimenti informativi previsti. L'accesso del professionista esterno non comporta in alcun modo l'assunzione da parte dell'Istituzione scolastica di responsabilità relative alla prestazione professionale, alla terapia, alla diagnosi o al trattamento effettuato dal professionista, che rimangono di esclusiva

competenza e responsabilità dello stesso e del rapporto professionale con la famiglia. L'Istituzione scolastica si riserva, per motivate esigenze organizzative, didattiche, di sicurezza o di tutela degli alunni, di modificare, differire o sospendere l'accesso precedentemente autorizzato, dandone tempestiva comunicazione alla famiglia e al professionista. L'autorizzazione non determina pertanto un diritto permanente o incondizionato di accesso ai locali scolastici. L'accesso del professionista è limitato alle giornate, agli orari, ai locali e alle attività espressamente autorizzati. Qualsiasi accesso ulteriore o diverso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Istituzione scolastica.

Presenza del personale scolastico: l'eventuale presenza del professionista esterno non comporta il trasferimento della responsabilità di vigilanza sugli alunni, che rimane in capo al personale scolastico secondo le competenze e gli obblighi previsti dalla normativa vigente. L'accesso dello specialista dovrà pertanto avvenire secondo modalità organizzate dalla scuola e compatibili con gli obblighi di vigilanza e con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Trattamento dei dati personali: tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Il professionista potrà trattare esclusivamente i dati necessari per le finalità connesse all'intervento autorizzato e dovrà garantire la massima riservatezza sulle informazioni acquisite durante la permanenza nei locali scolastici. È vietata qualsiasi diffusione o comunicazione a terzi di informazioni relative agli alunni, al personale o all'organizzazione scolastica acquisite durante l'accesso, salvo quanto previsto dalla legge o espressamente autorizzato.

Disposizioni finali: le richieste di accesso saranno esaminate caso per caso. La presentazione della richiesta da parte della famiglia e la disponibilità del professionista non determinano automaticamente il diritto all'accesso. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva verifica della documentazione, alla compatibilità con l'organizzazione scolastica e alla possibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, la vigilanza sugli alunni, la sicurezza e la tutela della riservatezza. Eventuali accessi effettuati in assenza della preventiva autorizzazione della scuola **non saranno consentiti**. La presente procedura si applica a tutti i terapeuti, psicologi, professionisti sanitari, specialisti e altri operatori privati indicati dalle famiglie che richiedano di accedere ai locali dell'Istituzione scolastica durante l'orario curricolare.

Tutta la comunità scolastica è tenuta a prendere attenta visione della presente circolare, a leggerne e comprenderne i contenuti e ad attenersi alle disposizioni in essa contenute.

L'avvenuta presa visione, lettura e comprensione dovrà essere attestata mediante l'apposita funzione del Registro Elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuele Ridulfo



Firmato digitalmente
Emanuele Ridulfo
05/10/2026 12:46:03